

Café Neruda

TORINO

CIRCOLO ARCI

Circolo Cafè Neruda (affiliato ARCI)
Via Giachino 28/e 10149 TORINO
tel.011/253000 c.f. 97576060012 P.IVA 09717130018

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2023, il 17 del mese di gennaio, alle ore 20:00, presso la sede sociale in via Giachino 28/E, Torino, si è riunita l'Assemblea ordinaria delle socié dell'Associazione Cafe' Neruda APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto sociale: *recepimento delle prescrizioni degli uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al fine di concludere positivamente l'istanza di iscrizione al registro;*

2) varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Sergio Belcastro, il quale chiama alle funzioni di Segretaria la Sig.ra Caterina A.M. Romanazzi.

Il Presidente constata che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione in data 16 gennaio 2023 alle ore 20.00 ed in seconda convocazione in questo luogo, il giorno successivo alle ore 20.00, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ai sensi di legge e di Statuto;
- risultando presente un numero congruo di socié, ai sensi del vigente Statuto l'Assemblea risulta regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione essendo valide le maggioranze semplificate di cui all'articolo 101 comma 2 e s.m.i.;

Si procede quindi alla discussione del primo punto all'ordine del giorno.

1 Modifica dello Statuto sociale: *recepimento delle prescrizioni degli uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al fine di concludere positivamente l'istanza di iscrizione al registro.*

Passando alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno, il/la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea delle Socié al fine di modificare lo Statuto sociale, a fronte delle prescrizioni intervenute in sede di istanza di iscrizione al RUNTS, essendo state ritenute incomplete le condizioni per l'istanza ai sensi del D.Lgs. 117/2017, art. 47 co. 2.

In particolare, il/la Presidente rileva che le seguenti norme non rispettano le prescrizioni effettuate dalla normativa in corso ed in particolare si rilevano alcune clausole statutarie non conformi per la normativa vigente:

Al fine pertanto di perfezionare l'iscrizione al suddetto registro, il/la Presidente chiede all'Assemblea di pronunciarsi in merito alla modifica del vigente Statuto, secondo quanto di seguito specificato:

- all'articolo 3 dello Statuto eliminare interamente il terzo paragrafo, eliminando dunque la seguente dicitura: "in generale sono potenziali settori di intervento dell'associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modifiche ed integrazioni";
 - all'articolo 6, sopprimere la parola "maggiorenni"
 - all'articolo 30 sostituire l'intero primo comma con il seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati."
- L'Assemblea, dunque, è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione le clausole una per una.

Al termine della discussione, l'Assemblea, con voto unanime,

DELIBERA

di approvare tutte le modifiche come sopra illustrate.
Viene inoltre dato mandato al/la Presidente, con il supporto del/la Segretario/a, di svolgere tutti gli atti necessari alla revisione del vigente Statuto secondo quanto deliberato.
Viene allegato lo statuto così riformato al presente verbale.
Si passa dunque alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

2) Varie ed eventuali

Il/la Presidente richiede ai componenti l'Assemblea se vi siano a loro avviso altri argomenti da discutere.
Nessuno avendo chiesto la parola e nulla essendovi più da deliberare, il Presidente, ringraziati tutti le presenti, dichiara esaurita la discussione e sciolta la seduta alle ore 22.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Data 17/01/2023

Il Segretario

Caterina A.M. Romanazzi

Caterina A.M. Romanazzi

Il Presidente

Sergio Belcastro

Sergio Belcastro
Associazione *Cafe Neruda*
Via Giachino 28/E
10149 TORINO
Codice Fiscale 97576060012

Agenzia delle Entrate
FFI di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrata il 14/2/2023 n. 822
Sede 3 Cod. Trib. FENIE
IL DIRETTORE

FIN

REGISTRATO
MODALITA'
AGILE



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CAFÈ NERUDA APS"

Definizioni e Finalità

Articolo 1

L'Associazione "CAFÈ NERUDA APS", (di seguito denominata Associazione nel presente testo) con sede in Torino, Via Errico Giachino, 28 è un'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- favorire lo sviluppo di tutte quelle attività culturali, formative, informative che riguardano il mondo dell'arte in genere, delle attività di divulgazione, informazione cinematografica e audiovisiva, teatrale e della musica in modo particolare aiutando chi vuole esprimere il proprio talento artistico a trovare strumenti, luoghi e opportunità di crescita e confronto;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
- la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
- la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'auto-organizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;
- il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;
- favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità.
- la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.
- la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'auto-organizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;

- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale all'informazione, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
- la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai/alle lavoratori/trici alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai/alle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/alle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

II) L'Associazione svolge le attività di interesse generale attraverso modalità specifiche quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la costruzione e erogazione di una rete di servizi che in senso mutualistico rispondano ai bisogni diffusi di tutti i soci;
- la realizzazione di la costruzione di reti di collaborazione e cooperazione con altre realtà attive;
- l'organizzazione di corsi di formazione per i volontari che intendano, anche in funzione della loro adesione all'Associazione, offrire la loro attività per svolgere servizio personale, volontari e gratuito;
- l'organizzazione di incontri, eventi, manifestazioni, convegni e dibattiti che incentivino lo stare insieme e che promuovano la socialità, l'integrazione, la crescita culturale, l'educazione civica e il bene comune;
- l'organizzazione e la promozione di esperienze artistiche, rassegne, corsi, laboratori e workshop;

- la promozione di attività di formazione e avvenimenti informativi, divulgativi, scientifici, seminari, pubblicazioni al fine di, ampliare e diffondere la conoscenza e l'utilizzo delle proprie attività associative;

III) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

I Soci

Articolo 3

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti Soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo Socio sarà consegnata la tessera sociale e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 6

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti,
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Articolo 7

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio di esercizio all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Articolo 13

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Organismi dell'Associazione

Articolo 14

Gli organismi di direzione rappresentano l'Associazione nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni sociali e politiche. Sono organismi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Articolo 15

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima, mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono ecc.).

Articolo 16

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 30, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 17

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.

Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, altri soci impossibilitati a partecipare con un massimo di una delega nelle assemblee e nelle votazioni.

Articolo 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 30.

Articolo 19

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Articolo 20

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui **all'ultimo** comma dell'art. 6:

- approva le linee generali del programma di attività e approva prova il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- alla fine di mandato, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta di almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica quattro anni. È composto di un minimo di 5 a n massimo di 13 membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, i componenti non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;

il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente. (se previsto).

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 12 del presente statuto;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri componenti fino ad un massimo di 1/3.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Articolo 27

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di controllo nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del CTS. Il Collegio è composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 28

I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Articolo 29

Le cariche di consigliere, sindaco revisore sono incompatibili fra loro.

Scioglimento dell'Associazione

Articolo 30

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità d'interesse generale analoghe a quelle dell'ARCI e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 31

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.



Associazione *Cafè Nepida*
Via Cialdini 28/B
10149 TORINO
Codice Fiscale 97576060012